

TI_GERICHTE 11.2020.169 vom 17. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.169

FR: TI_GERICHTE 11.2020.169 du 17 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.169 del 17 settembre 2021

Regeste

Stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse

Erwägungen

E. 1

L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018 pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.9 del 29 marzo 2021 consid. 6b con riferimenti).

E. 2

Il termine entro cui promuovere una causa per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale decorre dal giorno successivo alla notificazione della sentenza in cui il termine è stato fissato (art. 142 cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza sia impugnata da una parte, dall'altra o da entrambe. La decisione con cui il giudice statuisce sull'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è equiparata a un provvedimento cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), di modo che è immediatamente esecutiva (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). L'artigiano o imprenditore che, vistosi impartire un termine per chiedere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale, non intende promuovere causa finché la legittimità dell'iscrizione provvisoria non sia stata verificata su ricorso dall'autorità superiore, deve chiedere perciò a tale autorità di conferire effetto sospensivo al ricorso (art. 315 cpv. 5 CPC). Ciò vale anche qualora il ricorso sia stato presentato dalla controparte. In alternativa, egli può instare davanti al primo giudice per una proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure può introdurre l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e invitare il giudice a sospendere la procedura finché la lite sull'iscrizione provvisoria non sia conclusa (art. 126 cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine scada infruttuoso (RtiD II-2019 pag. 691 consid. 3).

E. 3

Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla AO 1 il 9 novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti) . Il termine di 30 giorni per promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a decorrere pertanto l'indomani ed è giunto a scadenza il 9 dicembre 2020. Diverso sarebbe

stato se il Pretore avesse fatto decorrere il termine dal passaggio in giudicato della sua decisione, ossia dalla notificazione della sentenza di questa Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid. 11). Sta di fatto che nel caso specifico AO 1 non ha promosso alcuna azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto al Pretore di prorogare il termine assegnatole e nemmeno ha proposto a questa Camera di conferire effetto sospensivo all'appello della AP 1. Ha intentato nei confronti della AP 1 un'azione creditoria, ma non l'azione ipotecaria. Quanto alle ragioni soggettive che l'hanno indotta a tale scelta, esse sono ininfluenti (I CCA, sentenza inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 5 con rinvio). Nelle circostanze descritte l'ufficiale del registro fondiario va invitato così a cancellare l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore senza contraddittorio e confermata con la sentenza impugnata. Ciò posto, l'appello della AP 1 non denota più alcun interesse pratico e attuale. Va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

E. 4

Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza interesse vanno stabilite – come in una causa divenuta senza oggetto – “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che la AO 1 ha lasciato scadere il termine impartitole dal Pretore per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale senza postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello della AP 1 né sollecitare una proroga del termine dinanzi al Pretore né, tanto meno, promuovere l'azione di merito. La caducità della lite non si deve a circostanze fortuite che giustificerebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo dell'istante, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia deve essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). La AP 1, che ha presentato appello per il tramite di una legale (senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza interesse), ha diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 5

Quanto alle spese giudiziarie di primo grado, il Pretore ne ha rinviato la commisurazione e l'addebito alla decisione di merito in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 CPC. Tale prassi non è corretta. L'art. 104 cpv. 3 CPC è concepito per casi in cui il processo di merito sia già pendente. Quando il giudice statuisce su una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale il processo “di merito” non è ancora pendente. Secondo dottrina, pertanto, ove il giudice accolga – in tutto o in parte – una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale, l'alternativa è la seguente (citazioni in: RtiD I-2017 pag. 691 n. 23c): – o il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso giusta l'art. 95 CPC nella causa di iscrizione definitiva qualora dovesse uscire vittorioso, – o il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico dell'istante, riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di iscrizione definitiva. L'alternativa presuppone tuttavia che l'artigiano o imprenditore promuova l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Se egli rinuncia, le spese della procedura di iscrizione provvisoria vanno a suo carico (Schumacher

, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3^a edizione, pag. 517 n. 1410), indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto quell'iscrizione a ragione o a torto (I CCA, sentenza inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 7 con rinvii) . Nella fattispecie le spese della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sono di conseguenza da addebitare alla AO 1 . Il problema è che il Pretore non le ha nemmeno quantificate. Per economia di giudizio conviene dunque che questa Camera proceda direttamente al riguardo. a) Quanto alla tassa di giustizia nel caso di una decisione adottata con la procedura sommaria in un processo dal valore litigioso di fr. 162 207.80, essa ammonta ad almeno fr. 2500.– (art. 7 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore non ha indetto udienze né ha esperito prove, la procedura essendosi esaurita in un singolo scambio di atti scritti. La sentenza di compendia per altro in una motivazione di poco più di due pagine. Si giustifica così di applicare la tassa di giustizia minima di fr. 2500.–. b) Per quel che concerne le ripetibili, la AP 1 postulava con l'appello un'indennità di “almeno fr. 2000.–”. Ora, l'indennità per ripetibili in cause dal valore litigioso di fr. 162 207.80 prevista dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) è compresa tra il 6 e il 9% del valore medesimo. Trattandosi in concreto di una procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una ■procedura civile speciale■ nel senso dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del citato regolamento, tale indennità va poi fissata tra il 20 e il 70% dell'indennità piena. In concreto l'indennità chiesta dalla AP 1 si giustifica già in base alle aliquote minime del 6% e del 20% previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del noto regolamento, cui si aggiungono le spese del 10% (art.

E. 6

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000 .– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sopra, consid. 2), contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoria decretata senza contraddittorio il 20 maggio 2020 e confermata dopo contraddittorio il 9 novembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per fr. 162 207.80 con interessi al 5% (dal 31 ottobre 2019 su fr. 38 931.20, dal 30 novembre 2019 su fr. 29 508.70, dal 31 marzo 2020 su fr. 62 173.50 e dal 19 maggio 2020 su fr. 31 594.40) in favore della AO 1 a carico della particella n. 1285 RFD di _____, proprietà della AP 1. 3. Le spese processuali di primo grado, di fr. 2500.–, sono poste a carico della AO 1 , che rifonderà alla AP 1 fr. 2000.– per ripetibili. 4. Le spese di appello ridotte, di fr. 500 .–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr. 1200.– per ripetibili. 5. Notificazione: – ; – .
Comunicazione: – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza infruttuosa del termine per ricorrere al Tribunale federale o, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.